CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 3310

Trasferimento all'estero della sede sociale

Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 2 maggio 2001

Le scelte legislative

E' stato posto un quesito circa gli aspetti civilistici del trasferimento in Italia della sede legale di una società avente attualmente sede in Lussemburgo.

Quanto al dato normativo, l'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), così dispone:

- 1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.
 - 2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:
 - a) la natura giuridica;
 - b) la denominazione o ragione sociale;
 - c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
 - d) la capacità;
 - e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
 - f) la rappresentanza dell'ente;
- g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
 - h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
 - i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.
- 3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.
 - L'art. 25 della legge 218/1995, il cui secondo comma è stato talvolta accosta-

to all'art. 155 della legge svizzera, fa riferimento ad ogni soggetto diverso dalle persone fisiche, con una dizione onnicomprensiva che riguarda le società, le associazioni, le fondazioni e qualsiasi altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa. La norma quindi comprende sia gli enti a scopo di lucro, sia quelli che ne sono privi (1), sia le persone giuridiche che i soggetti privi di personalità, sia gli enti collettivi che quelli privi di natura associativa (società unipersonali (2), Anstalten (3) e GEIE (4)).

Fra Sitztheorie e Grundstheorie

La riforma compie una scelta di campo e, fra il principio della sede (*Sitzstheorie*) e quello della costituzione (*Grundunstheorie*, che fa capo alla "incorporation (5)"), opta anzitutto per quest'ultima (6), ma questa scelta viene poi decisamente ridimensionata.

Si è anche osservato che la nuova legge avrebbe potuto utilmente far capo alla sede effettiva (7), quale criterio supplementare, da valere nel caso che una società muti la propria sede, trasferendola in un altro Stato (8).

Questo criterio comunque non è assente dalla normativa (9), perché la scelta del criterio dell'incorporazione vale soltanto per le società costituite all'estero la cui sede od oggetto sociale si trovino in altro Stato (che non sia l'Italia), nel qual caso appare chiara la scelta di campo, in quanto la legge regolatrice sarà non quella dello Stato ove sono la sede o l'oggetto sociale, bensì quella dello stato dove è sorto l'ente. Per contro, si dovrà applicare la legge italiana se l'ente fosse sorto all'estero ma nel nostro Paese avesse la sua sede amministrativa o l'oggetto principale. Avremmo quindi una norma bilaterale, che fa perno sull'*incorporation*, corredata da una norma d'applicazione necessaria, ispirata ad esigenze nazionalistiche e di difficile applicazione pratica.

Appare comunque significativo che autorevole dottrina (10) sostenga che le diverse teorie sulla disciplina di conflitto delle società finiscano per coincidere nelle soluzioni, e ciò sia per quelle sostenute nella vigenza del passato ordinamento che per le prevedibili interpretazioni di quella corrente. Tale osservazione appare ricca di implicazioni non solo culturali, in quanto possa spingere in favore di un'ermeneutica funzionale, aderente alla disciplina societaria, contraddistinta dalla sua ricchezza e dinamicità (11).

In questa luce, appare significativo, come detto, che l'art. 25, al comma primo, ultima parte, con una norma di applicazione necessaria disponga che la legge italiana sia comunque applicabile qualora la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'ente si trovino in Italia.

Nei riguardi dell'oggetto, si osserva che tale norma, che proviene

dall'abrogato ordinamento "non è mai stata realmente applicata" (12), osservazione non priva, a nostro avviso, di ricadute operative.

Società straniere e "adeguamento necessario"

In ogni caso, le società straniere che rispondano a queste ultime caratteristiche (sede dell'amministrazione o oggetto principale situati in Italia), dovrebbero sottoporsi ad una sorta di "trasformazione giuridica (13) " o adeguamento "necessario" (14), attuati mediante il deposito presso un notaio italiano, corredato dalla necessaria integrazione della documentazione della società (da sottoporre poi, sotto l'abrogata normativa, al giudizio di omologazione).

Nel caso di atto estero che rivesta una forma diversa da quella dell'atto pubblico, si considera che il deposito presso un notaio italiano consenta di superare il problema della forma pubblica richiesta invece dal nostro ordinamento (15). Non occorrerà provvedere al versamento dei tre decimi del capitale sociale se ciò sia previsto dal tipo societario italiano al quale l'ente straniero si dovrà adeguare, ma sarà necessario che esista una situazione patrimoniale che attesti l'esistenza di un capitale sociale versato ed esistente non inferiore ai minimi richiesti dalla legge italiana. Sarà anche necessario provvedere agli adempimenti pubblicitari previsti dal nostro ordinamento (16).

L'art. 25 contiene un'elencazione dei profili disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente, la quale elencazione però non è considerata tassativa (17). Appare però significativo che nell'elenco non ci sia la forma, il che depone a favore della ammissibilità di un atto estero rogato secondo la *lex loci* in forma diversa da quella pubblica, comunque integrato dal predetto atto pubblico di deposito presso notaio previsto dalla legge italiana (18).

In questo contesto, si inserisce la problematica afferente al rinvio introdotto dalla legge di riforma, e che costituisce una novità in quanto, ai sensi dell'art. 30 delle Disposizioni sulla legge in generale (19), il richiamo alla legge straniera prescindeva dal rinvio da essa fatto ad altra legge, vale a dire, dalle sue disposizioni internazionalprivatistiche. Del pari, l'art. 13 del progetto di legge (20) di riforma del diritto internazionale privato stabiliva: "Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, questa si applica senza tener conto del rinvio che essa faccia alla legge di un altro Stato". In dottrina si era tuttavia osservato che tale scelta isolava l'Italia, in quanto otto delle recenti legislazioni europee ammettevano sia il rinvio altrove che il rinvio indietro, mentre le altre quattro ammettono almeno il rinvio indietro; peraltro, anche Francia e Inghilterra, ancorché prive di un sistema scritto di diritto internazionale privato, sono favorevoli al rinvio (21); ciò premesso, si auspicava l'accoglimento del rinvio oltre accettato, facendo l'esempio in cui il di-

ritto nazionale di un soggetto richiami il diritto del domicilio che a sua volta si riconosca competente, nonché del rinvio indietro (22).

L'art. 13 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), scioglie, quindi, in modo positivo, il quesito concernente la portata del richiamo alla legge straniera, onde decidere se tale richiamo comprenda anche le norme di diritto internazionale privato (23), sconvolgendo, quindi, il sistema finora applicato (24). D'altronde, era anche stata rilevata l'inutilità di essere più realisti del re nell'ostinarsi ad applicare la legge di un altro stato contro la sua volontà (25).

Il rinvio, tuttavia, non opera nei seguenti casi:

- a) quando la legge straniera sia stata scelta dalle parti interessate, in quanto si deve considerare che tale scelta riguardi il diritto materiale e non la norma di conflitto (26);
 - b) nei riguardi della disciplina della forma degli atti;
- c) nei confronti delle obbligazioni non contrattuali (e quindi, promesse unilaterali, titoli di credito, rappresentanza volontaria, obbligazioni nascenti dalla legge, responsabilità per fatto illecito e responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto).

Nel caso delle società, si fa giustamente notare (27) che la portata del rinvio viene notevolmente ridimensionata dai risultati cui conduce la norma di conflitto sulle persone giuridiche, il che non toglie che si tratti pur sempre di un dato legislativo che non può essere estraniato dal congegno, quale che ne siano gli esiti.

Nella vigenza del controllo giudiziale delle società di capitali, si è sostenuto che si sarebbe potuto concedere l'omologazione dell'atto costitutivo della società estera che avessero in Italia l'oggetto principale dell'impresa anche in mancanza dei requisiti richiesti alle società italiane, quali la specificità dell'oggetto sociale o lo scopo di lucro (28). Sennonché, ora la chiara lettera dell'art. 25 rende necessario un adeguamento ai requisiti previsti dal nostro sistema societario. Tale compito dovrà far capo al notaio italiano (29), e l'occasione necessaria è data dal deposito ai suoi atti (30), istituto che dimostra una nuova vitalità per la sua potenzialità quale prezioso strumento per il collegamento con altri ordinamenti e per l'adeguamento al diritto italiano.

Se la società straniera dovesse considerarsi nulla per i nostri parametri, tale sanzione riguarderebbe la sua configurazione quale società, per così dire, naziona-lizzata, ma non la sua giuridica esistenza, in quanto la società resterebbe in via quale società straniera (31), con l'unica sanzione della responsabilità illimitata sia della società straniera sia di chi ha agito in suo nome *ex* art. 2508 c.c. (32).

Si è talvolta considerato che il trasferimento della sede sociale all'estero fosse causa d'estinzione della società, mentre la dottrina e la giurisprudenza più recenti considerano invece che vi sia una continuità della fattispecie societaria (33). A favore della continuità della società milita, in ogni caso, anche il dato testuale, laddove l'art. 2437 c.c. annovera fra le cause di recesso il trasferimento della sede sociale all'estero, la quale disposizione presuppone che la vicenda in parola non rivesta natura estintiva.

Poiché ora la legge italiana stabilisce che i trasferimenti della sede statutaria in altro Stato hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati, si è giustamente osservato che se l'ordinamento di provenienza impone la dissoluzione, la fattispecie traslativa è anche estintiva e la dissoluzione dell'ente estero comporta la ricostituzione nella giurisdizione d'arrivo (34).

Trasferimento all'estero della sede sociale italiana

Nei riguardi del trasferimento di una società all'estero, la giurisprudenza registra queste posizioni:

- "È illegittima la deliberazione che, a seguito del trasferimento della sede legale all'estero, stabilisce di convertire la società in un tipo societario diverso da quelli regolati dalle leggi italiane. Qualora un atto sociale abbia contenuto complesso e si presenti soltanto in parte contrastante con disposizioni di legge, non è possibile disporne l'omologazione parziale con riferimento ai punti ritenuti legittimi" (35).
- "È illegittimo che, a seguito del trasferimento all'estero della sede sociale, la società italiana si trasformi in un tipo non contemplato dall'ordinamento nazionale. Nulla osta all'omologazione parziale di un verbale di assemblea straordinaria ove le deliberazioni contrarie a legge o allo statuto sociale non siano indissolubilmente collegate alle altre (nella specie è stata omologata la delibera di una s.r.l. italiana quanto al trasferimento della sede in Svizzera, e non quanto alla trasformazione in società anonima di diritto svizzero)" (36).
- "Il trasferimento della sede sociale all'estero, pure legittimo, non può determinare la perdita della nazionalità italiana e quindi il venir meno degli obblighi e dei controlli previsti dall'ordinamento italiano sulla vita delle società di capitali. La società deve pertanto rimanere iscritta nel competente registro delle imprese italiano e rimane soggetta, anche per il futuro, alla iscrizione, al deposito e alla pubblicità degli atti previsti dalla legge italiana" (37).
- È ammissibile il trasferimento all'estero della sede di una società costituita in Italia, ai sensi dell'art. 25, comma terzo, legge n. 218 del 1995 (La società trasferita all'estero continua ad essere regolata dalla legge italiana) (38).
- "La delibera di trasferimento della sede sociale all'estero che comporti la perdita della nazionalità italiana si configura – a tutti gli effetti, ed in particolare ri-

spetto alla previsione dell'art. 25, comma 2, lettera c), della legge n. 218/1995 – quale vera e propria estinzione della società; dal punto di vista dell'ordinamento giuridico italiano infatti, tale "denazionalizzazione" avrebbe implicazioni ancor più drastiche e trancianti rispetto alle ordinarie ipotesi di scioglimento e di liquidazione di cui agli artt.2448 e ss. c.c., considerando ad esempio come la conseguente cancellazione della società – siccome non preceduta dalla procedura di liquidazione – renderebbe inoperante, tra l'altro, la garanzia a favore dei creditori prevista dall'art. 2456, comma 2, c.c. (39).

Si considera comunque che il trasferimento della sede di una società italiana all'estero, previsto dall'articolo 2437 c.c., determina per la società il mantenimento della legge italiana, quale disciplina applicabile, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 218/95, non essendo ipotizzabile, in caso di trasferimento di sede all'estero da parte di una società italiana, una delibera che elimini ogni rapporto con lo Stato Italiano, perché si creerebbe un'ulteriore ipotesi di estinzione della società al di fuori dei casi previsti dal Codice.

Trasferimento in Italia della sede di società estere

Nei riguardi delle società estere e della loro sede legale in Italia, si è così espressa la giurisprudenza:

- " La società costituita all'estero che stabilisca la propria sede nel territorio dello stato deve sottoporre l'atto costitutivo e lo statuto al controllo del tribunale in sede di omologazione" (40).
- "La delibera di una società anonima, con sede legale in Lussemburgo e sede amministrativa in Italia, di trasferire la propria sede legale in Italia, può essere o-mologata quando lo statuto sia conforme alla normativa italiana" (41) In questo caso, il Tribunale di Pordenone omologava la deliberazione con la quale una società costituita in Lussemburgo decideva di trasferire la sede sociale ed amministrativa in Pordenone, passando dal tipo società anonima a quello (italiano) della società per azioni. Il Tribunale esentava nella fattispecie dal versamento dei tre decimi, in quanto la fattispecie veniva qualificata come trasferimento e trasformazione anziché come costituzione ex novo (42).

Ai sensi dell'art. 25, terzo comma, il riconoscimento della continuità societaria (43), nel trasferimento di sede all'estero, è condizionato alla verifica della sua ammissibilità nei due ordinamenti coinvolti, quello di partenza e quello d'arrivo.

In ambito comunitario, la giurisprudenza di Lussemburgo (sentenza Daily Mail) ha considerato che non vi sia un diritto di spostare liberamente la sede dall'uno all'altro Stato, materia che sarebbe rimasta di competenza nazionale **(44)**. La Corte stabilì che:

"1) Gli artt. 52 e 58 del trattato vanno interpretati nel senso che allo stato attuale del diritto comunitario non attribuiscono ad una società, costituita secondo la legislazione di uno Stato membro e con sede legale in detto Stato, il diritto di trasferire in altro Stati membro la sede della direzione.

2) La direttiva 73/148 del Consiglio, 21 maggio 9173, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi va interpretata nel senso che essa non attribuisce ad una società il diritto di trasferite in altro Stato membro la sede della direzione".

Questi ragionamenti sono applicabili, beninteso, al caso di trasferimento della sede e non all'istituzione di sedi secondarie di società estere (45), nel qual caso, per quanto attiene all'ambito comunitario, si rinvia alla c.d. sentenza Centros (46), ed alle osservazioni al riguardo elaborate (47). Possiamo quindi concludere nel senso che al trasferimento di sede in Italia di una società estera, si dovrà applicare la legge italiana, in quanto le società italiane non possono appartenere a più tipi societari, a seconda dello Stato di costituzione, ma debbono afferire agli schemi e tipologie previsti dalla legge italiana (48).

Emanuele Calò

⁽¹⁾ M. V. BENEDETTELLI, La legge regolatrice delle persone giuridiche dopo la riforma del diritto internazionale privato, Riv. Soc., 1997, p. 44.

⁽²⁾ L. MILONE, Il nuovo Diritto Internazionale Privato ed il Notaio, Vita Not., 1996, p. 658.

⁽³⁾ Sulla questione in generale, v. F. POCAR, Il nuovo diritto internazionale privato italiano, Milano, 1997, p. 73.

⁽⁴⁾ G. RAMONDELLI, L'attuale d.i.p. italiano in materia di società e sua influenza in sede di omologazione, Riv. Not., 1996, p. 1406.

⁽⁵⁾ Rule 154 (1) "The domicile of a corporation is in the country under whose law it is incorporated. (2) A corporation is resident in the country where its central managements and control is exercises. If the exercise of central management and control is divided between two or more countries then the corporation is resident in each of these countries" (DICEY and MORRIS on Conflict of Laws, 12th edition, vol. 2, London, 1993, p. 1103).

⁽⁶⁾ La quale può essere diversa da quella del luogo dove è stato sottoscritto l'atto costitutivo (così, RA-MONDELLI, L'attuale d.i.p. in materia di società.., loc. cit. Si è scritto al riguardo che "L'article 25 se caractérise autant pour sa forme complètement bilatèrale que par l'adhésion au principe de la law of incorporation" (T. BALLARINO, Personnes, famille, régimes matrimoniaux et successions dans la loi de réforme du droit international privé italien, Rev. critique d. int. privé, 1996, p. 36). Si è anche rilevato che "... anche per quanto concerne la scelta del "criterio di collegamento" l'art. 25 pare porsi nel solco della tradizione". Esso infatti è chiaramente ispirato al dibattito ormai classico tra quelle che generalmente (e, forse, genericamente) si designano come Gründungstheorie e Sitztheorie: un

dibattito cui si sono riferiti anche altri legislatori moderni e che si è manifestato nel corso stesso dei lavori preparatori della nostra legge.

Si trattava in sostanza della nota alternativa tra un approccio sostanzialmente "difensivo" delle scelte politiche cui si ispira il singolo ordinamento (approccio alla base fondamentalmente della Sitztheorie e che con essa tende ad eliminare il problema stesso delle *pseudo-foreign corporations*) ed un altro invece "espansivo", quello appunto che si esprimerebbe nella *Gründungstherie*, il quale anzi, se considerato in una dimensione internazionale, si traduce in un rapporto di concorrenzialità tra gli ordinamenti ed in tal modo in un ampliamento delle possibilità di scelta per i privati. E la soluzione accolta, corrispondente del resto a quanto già autorevolmente sostenuto nell'interpretazione degli artt. 2505-2509 cod. civ. si caratterizza appunto per un compromesso in virtù del quale la regola "bilaterale" adottata riproduce fondamentalmente i dettami della *Gründungstherie*, mentre alle esigenze "difensive" caratteristiche della *Sitztheorie* viene riconosciuto rilievo al solo fine di una tutela dei valori propri della *lex fori* italiana (C. ANGELICI, *Le società nel nuovo diritto internazionale privato*, in: A.A.V.V., *La riforma del sistema di diritto internazionale privato e processuale, Quaderni della Riv. trim. dir. proc. civ.*, n°1, Milano, 1996, p. 112.

Nei riguardi del bilateralismo, vedi l'esauriente trattazione di E. VITTA, *Diritto Internazionale Privato*, I, Torino, 1972, p. 206 ss.

Per quanto attiene alla situazione ante riforma, vedi l'esauriente analisi di BENEDETTELLI, *La legge regolatrice delle persone giuridiche dopo la riforma del diritto internazionale privato*, cit., p. 47 ss. e di R. LUZZATTO, C. AZZOLINI, *Società (nazionalità e legge regolatrice)*, *Digesto discipline privatistiche, Sez. commerciale*, XIV, Torino, 1997, p. 137 ss.

Nei riguardi dell'analisi del problema della nazionalità, cfr. E. CALÒ, *II principio di reciprocità,* Milano, 1994, p. 94 ss. e bibliografia ivi citata.

- (7) Sul punto vedi anche S. ANNIBALE, *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, Padova, 1997, p. 154.
- (8) MILONE, Il nuovo Diritto Internazionale Privato ed il Notaio, cit., p. 659, il quale soggiunge che al criterio della sede effettiva come criterio supplementare si sarebbe potuto ricorrere nei casi in cui il criterio principale non possa funzionare normalmente, in quanto l'ente straniero abbia perso ogni contatto con lo Stato d'origine o rappresenti in realtà solo un collegamento di comodo, posto in essere con intenti fraudolenti.
- (9) Si osserva in effetti che il "criterio utilizzato è in ogni caso quello della sede sociale, e la differenza s'impernia sulla circostanza, politicamente spiegabile, che quando entra in giuoco il diritto nazionale assume rilievo non soltanto la sede statutaria, ma anche quella effettiva, quella che l'art. 25 denomina "sede dell'amministrazione"." (ANGELICI, op. loc. cit.).
- (10) LUZZATTO, AZZOLINI, Società (nazionalità e legge regolatrice), loc. ult. cit..
- (11) Malgrado il testo dell'art. 25, si asserisce che laddove una società, ad esempio, si costituisca per il solo consenso in un certo Stato, ma intenda esserne regolata da un altro, l'indicazione letterale della norma dovrebbe cedere di fronte alla sua ratio LUZZATTO, AZZOLINI, Società (nazionalità e legge regolatrice), cit., p. 140 e ivi ulteriori puntuali riferimenti.
- (12) T. BALLARINO, Diritto Internazionale Privato, (coll. A. BONOMI), 1999, p. 365.
- (13) "Se è certo che la trasmigrazione di ordinamento giuridico è assimilabile alla trasformazione in quanto si riflette in un mutamento interno della struttura dell'ente, è altrettanto vero che nella nostra ipotesi non può aversi in alcun modo disintegrazione della società ..." (E. SIMONETTO, Delle Società, Commentario del codice civile a cura di A. SCIALOJA- G. BRANCA, artt. 2498 2510, 2a. ed., Bologna Roma, 1976, p. 370; vedi anche F. CAPOTORTI, Il trasferimento di sede di una società da uno Stato all'altro, Foro it., 1958, IV, 209).
- (14) Così, MILONE, *Il nuovo Diritto Internazionale Privato ed il Notaio, cit., p. 660;* P. PICCOLI, G. ZA-NOLINI, *Le persone giuridiche nella riforma del diritto internazionale privato, Riv. Not., 1996, p. 176.*

- (15) "In altre parole, la forma libera si trasfonde con l'atto di deposito nella forma vincolata prevista dall'ordinamento italiano" (RAMONDELLI, L'attuale d.i.p. italiano in materia di società, cit., p. 1411).
- (16) In questi termini, MILONE, Il nuovo Diritto Internazionale Privato ed il Notaio, cit., p.661.
- (17) MILONE, Il nuovo Diritto Internazionale Privato ed il Notaio, cit., p. 659; BENEDETTELLI, La legge regolatrice delle persone giuridiche dopo la riforma del diritto internazionale privato, cit., p. 48. Anche nei riguardi della citata legge svizzera, si osserva che "l'art. 155 LDIP contient ... une énumeration non exhaustive des principales questions tombant dans le statut de la société" (B. DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Bâle, 1996, p. 422).
- (18) Cfr. T. BALLARINO, La società per azioni nella disciplina internazionalprivatistica, Trattato delle s.p.a. diretto da G. E. COLOMBO e G. B. PORTALE, 9, Torino, 1994, p. 111.
- (19) L'art. 30 era considerato "conforme al carattere anelastico del sistema internazionalprivatistico italiano" (M. MIELE, *Diritto Internazionale Privato*, Padova, 1966, p. 61).
- (20) Vedi in: La riforma del diritto internazionale privato e processuale, a cura DI G. GAJA, Milano, 1994, p. 401.
- (21) A. DAVÌ, Le questioni generali di diritto internazionale privato nel progetto di riforma, in: La riforma ..., a cura di GAJA, cit., p. 99.
- (22) DAVÌ, Le questioni ..., cit., p. 108 ss.
- (23) Ed in ciò consiste "la notissima questione del rinvio" (E. VITTA, Memoriale e progetto di legge, in: Consiglio Nazionale Notariato, Problemi di riforma del diritto internazionale privato italiano, Atti del Convegno tenutosi a Roma i gg. 1/2 giugno 1984, Milano, 1986, p. 36).
- (24) Non a caso, si dice che "la découverte du problème du renvoi allait bouleverser la théorie générale du droit international privé, ... il remet en cause ce qui constitue un principe traditionnel ... à savoir la prépondérance de la règle de rattachement du tribunal saisi" (F. RIGAUX, Droit International Privé, Bruxelles, 1968, p. 174).
- (25) SAUVEPLANNE, Renvoi, cit., p. 7.
- (26) MOSCONI, Commento ..., loc. ult. cit.
- (27) LUZZATTO, AZZOLINI, *Società (nazionalità e legge regolatrice*), p. 149. Nello stesso senso, BALLA-RINO, *Diritto Internazionale Privato*, cit., p. 366 ss.
- (28) BALLARINO, La società per azioni nella disciplina internazionalprivatistica, cit., p. 68.
- (29) BALLARINO, La società per azioni nella disciplina internazionalprivatistica, cit., p. 71.
- (30) S. TONDO, Controllo notarile su atti a rilevanza internazionale, in: La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, C.N.N. Collana Studi n. 5, Milano, 1994, p. 252 ss.).
- (31) Al riguardo si asseriva che "il nostro ordinamento, come ogni ordinamento moderno, non sia concepibile come un sistema affatto chiuso che non ammette relazioni e che accentra nel proprio interno ogni capacità creativa di entità giuridiche vere e proprie, tanto che al di fuori di esso per esso medesimo esista il nulla e il vuoto" (SIMONETTO, Delle Società, cit., p. 364).
- (32) BALLARINO, La società per azioni nella disciplina internazionalprivatistica, cit., p. 71 e 75. Tale responsabilità però non dovrebbe gravare sia sulle società comunitarie che su quelle di Stati coi quali vi siano trattati bilaterali sul reciproco riconoscimento delle società (BALLARINO, Diritto Internazionale Privato, cit., p. 363 366).
- (33) LUZZATTO, AZZOLINI, Società (nazionalità e legge regolatrice),cit., p. 153.
- (34) C. LICINI, Persone giuridiche, in: La condizione di reciprocità La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato Aspetti di interesse notarile, a cura di M. IEVA, Quaderni del Notariato, Collana diretta da P. RESCIGNO, F. GALGANO, M. IEVA, vol. 10, Milano, 2001, p. 161.
- (35) Trib. Alessandria, decreto 18 agosto 1995, Giur. Comm., 1996, II, 415; Nuova Giur. Civ. Comm., 1996, I, p. 855, nota di A. SANTUS. Un'elencazione della giurisprudenza seriore in: F. CAPOTORTI, V. STARACE, La giurisprudenza italiana di diritto internazionale privato e processuale, repertorio 1967 1990, Milano, 1991, p. 1505 ss.

- (36) App. Torino, decreto 1 dicembre 1995, in *Giur. comm.*, 1996, II, 415; *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1996, I, p. 855, nota di A. SANTUS.
- (37) Trib. Verona, decreto 5 dicembre 1996, in Società, 1997, 574, con nota di F. FIMMANÒ.
- (38) Tribunale Udine, decreto 8 dicembre 1997, in: G. BELLAGAMBA, G. CARITI, II sistema italiano di diritto internazionale privato Rassegna della giurisprudenza, Milano, 2000, p. 145.
- (39) App. Trieste, decreto 9 ottobre 1999, *Riv. Not.*, 2000, p. 167. Vedi trascritto il reclamo del notaio rogante, Paolo Alberto Amodio, con utili indicazioni, il quale asserisce che "non trattasi di ipotesi di estinzione di società commerciale, ma semplicemente di mutamento della legge regolatricce del rapporto fra soci" (p. 174).
- (40) Trib. Roma, decreto 10 luglio 1987, Foro it., 1987, 2592.
- (41) Trib. Pordenone, 28 settembre 1990, Foro Pad., 1991, p. 188.
- (42) BALLARINO, La società per azioni nella disciplina internazionalprivatistica, cit., p. 67.
- (43) LUZZATTO, AZZOLINI, Società (nazionalità e legge regolatrice), cit., p. 154.
- (44) LUZZATTO, AZZOLINI, Società (nazionalità e legge regolatrice), cit., p. 154 ss., in riferimento alla sentenza del 27 settembre 1998, causa 81/87, (caso Daily Mail), Raccolta, 1988, p. 5483; al riguardo vedi anche BALLARINO, La società per azioni nella disciplina internazionalprivatistica, cit., p. 24.
- (45) Nel qual caso, si considera che, per quanto riguarda le società estere che costituiscono una sede secondaria in Italia, esse debbano assoggettarsi alle disposizioni della Legge Italiana sulla pubblicità degli atti sociali, dei nomi, della firma e dei poteri attribuiti ai rappresentanti della società in Italia, con obbligo quindi di depositare, presso il Registro delle imprese del luogo ove è stata costituita la sede secondaria, copia dell'atto costitutivo e delle modificazioni intervenute sia all'atto costitutivo stesso che al rappresentante e ai suoi poteri. Per tale ipotesi la normativa introdotta dal decreto legislativo 29/12/1992, numero 516, non prevede e non richiede quindi alcun controllo preventivo di legalità, trattandosi di società la cui soggettività deriva da un ordinamento straniero che fissa e disciplina i requisiti di validità dell'atto costitutivo, non assoggettabili ad alcun controllo da parte dell'ordinamento Italiano. La disciplina delle s.p.a. per la pubblicità, ai sensi dell'art. 2507 c. .è applicabile nei riquardi della pubblicità.
- (46) Corte CE 9 marzo 1999, causa C-212/97, Foro it., 2000, IV, 317, con nota di S. FORTUNATO; edita anche in Giur. Comm., 2000, II, p. 553, nota di F. M. MUCCIARELLI, Libertà di stabilimento e concorrenza fra ordinamenti societari. In argomento, v. M. GESTRI, Mutuo riconoscimento delle società comunitarie, norme di conflitto nazionali e frode alla legge: il caso Centros, Riv. Dir. Int., 2000.
- (47) Cfr. A. BARONE, Diritto comunitario e disciplina applicabile alle sedi secondarie di società estere, nota CNN del 27 marzo 2001, prot. 655.
- (48) Autorevole dottrina (ancor valida ancorché formatasi sotto l'abrogata disciplina) sosteneva che "Non sembra però impossibile, con riferimento almeno alla fattispecie prevista dall'art. 2505 c.c., qualificarla sul piano di un adeguamento della società "straniera" alla disciplina italiana, in termini tali quindi da non pregiudicarne l'identità e continuità (...) Secondo la soluzione qui preferita, infatti, la regola dell'art. 2505 c.c. non necessariamente comporta un'applicazione in via esclusiva della legge italiana (il che significherebbe non poter tenere conto della disciplina straniera sulla cui base la società si è costituita); essa inoltre, e soprattutto, non esprime un interesse dell'ordinamento italiano nei confronti del fatto storico della società considerato in quanto tale. Non avrebbe senso, da questo punto di vista, pretendere una sua rinnovazione. Per l'ordinamento italiano il problema è, in ultima analisi, quello di una compatibilità dell'assetto organizzativo societario che si vuole in esso introdurre con i tipi societari ivi previsti e con i requisiti essenziali di volta in volta stabiliti per il singolo tipo. Un problema che, a ben guardare, si rivela sostanzialmente omogeneo con quello previsto per le ipotesi di trasformazione e che allora pare corretto risolvere secondo le tecniche per tali ipotesi dettate.." (C. ANGELICI, Società costituite o operanti all'estero, Enc. Giur. Treccani, XXIX, 1988, p. 7 ss.).

(Riproduzione riservata)